



Atrigna & Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Investimenti Finanziari Oltre Frontiera
evento organizzato da Across Family Advisor con il patrocinio di ANCP

Reverse Solicitation – Lo stato dell'arte

Toni Atrigna
Studio Legale Atrigna & Partners
Milano – 25 Novembre 2021



Reverse Solicitation nella Direttiva 2014/65/UE (c.d. «MiFID II») 1/2

L'art. 42 MiFID II regola l'ipotesi di «Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente», disponendo che:

- **«Qualora un cliente al dettaglio o professionale avvii di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di un'impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 39 non si applica alla prestazione di tale servizio o all'esercizio di tale attività da parte dell'impresa del paese terzo al cliente in questione, né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all'esercizio di detta attività».**



Reverse Solicitation nella Direttiva 2014/65/UE (c.d. «MiFID II») 2/2

Il Considerando 111

La disposizione della presente direttiva che disciplina la prestazione di servizi o lo svolgimento di attività di investimento nell'Unione da parte di imprese di paesi terzi dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità che persone stabilite nell'Unione ricevano, su loro esclusiva iniziativa, servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi. Se un'impresa di un paese terzo presta servizi su iniziativa esclusiva di una persona stabilita nell'Unione, i servizi non dovrebbero essere considerati prestati nel territorio dell'Unione. Se un'impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell'Unione o promuove o pubblicizza nell'Unione servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente.



Il d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 (cenni per definire perimetro)

- Il d.lgs. 129/2017, recependo i dettami MiFID II, ha modificato, tra gli altri, l'art. 28 del Testo Unico della Finanza (TUF), che dispone in materia di **ingresso e stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.**
- L'art. 28 TUF, nella nuova formulazione, prevede ora:
 - ✓ che la prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti di **clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta** possa avvenire solamente mediante stabilimento di una succursale;

(qualora invece si tratti di controparti qualificate o clienti professionali di diritto, essa può avvenire in regime di libera prestazione di servizi)



Reverse Solicitation nella disciplina dei servizi bancari (Italia)

CIRCOLARE BANCA D'ITALIA 285

Interessante la disciplina prevista per le banche italiane da cui si possono trarre elementi interessanti

- la Parte Prima.I.6.2 definisce la prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle Banche e delle società finanziarie italiane come lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. *Restano esclusi da tale disciplina e sono pertanto liberamente effettuabili i servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nello Stato del destinatario per i quali non ricorrono CONGIUNTAMENTE le seguenti caratteristiche:*



Reverse Solicitation nella disciplina dei servizi bancari (Italia) 2/2

- a) Il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero che non si limiti alla sola promozione, ma contenga un invito a concludere il contratto
- b) L'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti o il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.



Principali indicatori di attività in Italia 1/2

In linea di massima e senza pretesa di esaustività vi è «attrazione» della disciplina italiana se vi è **RICERCA DI INTERESSI** nel territorio italiano (posizione storica di Consob/dottrina/giurisprudenza)

Indicatori:

- 1) Lingua italiana e riferimento a valuta Euro
- 2) Applicazione della legge italiana (o richiamo alla normativa italiana eg. MIFID II) – approfondimento
- 3) Foro competente
- 4) Attività promozionale attiva: iniziativa? Cosa si intende?
- 5) Presenza di soggetti segnalatori a vario titolo sul territorio italiano anche se a titolo gratuito



Principali indicatori di attività in Italia 1/2

In linea di massima e senza pretesa di esaustività vi è «attrazione» della disciplina italiana se vi è RICERCA DI INTERESSI nel territorio italiano (posizione storica di Consob/dottrina/giurisprudenza)

Indicatori (continua):

- 6) Prestazione di parte dell'attività (parte «sostanziale» in Italia) – conseguenze in termini di legge applicabile e possibile attività «abusiva»
- 7) Utilizzo di piattaforme web che non verifichino e che non escludano/prevedano apposita procedura nel caso di soggetti italiani
- 8) L'incontro con il cliente e la sottoscrizione del contratto
- 9) Cambia qualcosa nel caso di clienti professionali?
- 10) Indagini autorità fiscale e R.E.
- 11) Incidenza dei ricavi sul totale.
- 12) Autorizzazione in Italia per altri servizi e R.E.
- 13) Alcune novità si stanno «definendo» in ambito OICR (cenni)



LA BREXIT E LA R.E.

- Come noto i soggetti UK operanti in Italia prima della brexit hanno avuto un «periodo di grazia» all'esito del quale, per chi non ha portato avanti un procedimento autorizzativo (con o senza succursale) è venuta meno la possibilità di operare in Italia anche con clientela professionale/qualificata
- E' possibile continuare ad operare in R.E? pro e contra
- E' possibile avvalersi di soggetti italiani autorizzati per proseguire l'attività o si rischia l'abusivismo? Possibili casistiche e impatti



Atrigna & Partners
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Toni Atrigna

Partner

Atrigna & Partners
Studio Legale Associato

Foro Buonaparte, 12

20121 Milano

Tel. 02.62.69.47.49

Fax. 02.29.015.031

t.atrigna@atrigna.com